



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al beneficio

Art. 3 Durata della Borsa di Studio

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 5 Criteri di valutazione

Art. 6 Assegnazione delle borse di Studio

Art. 7 Attribuzione ed erogazione del premio

Art. 8 Verifiche e sanzioni

Art. 9 Entità del premio

Art. 10 Pubblicazione

Art. 1

Oggetto e finalità

L'Amministrazione comunale, per facilitare ed incentivare l'accesso agli studi Universitari, nonché il proseguimento degli stessi, istituisce borse di studio in favore degli studenti residenti nel Comune di Monte Argentario, promuovendo al contempo la crescita culturale della comunità. Nell'assegnazione delle borse di studio si tiene conto delle condizioni di merito e delle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al beneficio

Possono presentare domanda per l'assegnazione della Borsa di studio:

- a) gli studenti residenti nel Comune di Monte Argentario da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'avviso annuale;
- b) che abbiano superato con votazione di almeno 90/100 l'ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado e che abbiano effettuato l'immatricolazione presso una Università Statale o altro Istituto abilitato a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato;
- c) che abbiano un attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 9.360,00 per l'anno 2019. Per gli anni successivi il valore Isee verrà confermato o eventualmente modificato; in quest'ultimo caso con apposita Delibera di giunta allorché ne ricorrano i presupposti.

Art. 3

Durata della Borsa di Studio

La Borsa di Studio viene concessa per la durata massima di anni tre, per consentire allo studente il conseguimento della Laurea Triennale.

Per ottenere il beneficio anche nel secondo e terzo anno lo studente dovrà mantenere i seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Monte Argentario;
2. attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ai valori di cui al precedente Art.2;
3. aver superato tutti gli esami previsti nell'anno accademico precedente riportando una media di almeno 24/30 relativamente ad ogni anno accademico;

Art. 4

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda per la richiesta della borsa di studio dovrà essere presentata, secondo le modalità e i termini previsti da apposito Bando emanato dagli Uffici competenti soltanto dagli studenti iscritti al primo anno di Università e che abbiano i requisiti di cui all'art.2.

Il beneficio di cui al presente Regolamento potrà essere conseguito per non più di una immatricolazione.

Il Bando verrà emanato annualmente dall'Amministrazione Comunale entro il mese di ottobre.

Coloro che hanno già ottenuto per il primo anno la Borsa di Studio, per mantenere il beneficio negli anni Accademici successivi dovranno confermare la presenza dei presupposti di cui all'art.3 entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di concessione del beneficio, con apposita dichiarazione contenente l'indicazione della permanenza dei requisiti di cui all'Art.2 lett. A e C e con l'attestazione di cui all'Art.7 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 5

Criteri di valutazione

L'assegnazione delle borse di studio viene effettuata stilando un'apposita graduatoria basata sulla valutazione di merito secondo i punteggi riportati nella seguente tabella di riferimento. Agli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti in condizioni di gravità ex art. 3 L. 104/92 sarà assegnato un ulteriore punteggio pari a 4.

Tabella – Valutazione per merito della votazione conseguita all'esame di maturità

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------|
| Voto | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 e lode |
| punti | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |

Art. 6

Assegnazione delle borse di studio

L'Ufficio Servizi alle Persone/Istruzione procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, per accertarne l'ammissibilità. Verrà quindi effettuata la valutazione del merito e quindi sarà redatta una graduatoria riportante i punteggi conseguiti. A parità di punteggio si privilegerà il candidato con l'indicatore ISEE più basso e in caso di ulteriore parità l'ordine di presentazione della domanda, risultante dal numero di protocollo. La graduatoria sarà approvata con apposito atto del Dirigente dell'area che aggiudicherà le borse di studio nei limiti della dotazione disponibile. L'esito del procedimento sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell'Ente con modalità che garantiscano la privacy.

Art. 7

Attribuzione ed erogazione del premio

Il Dirigente dell'Area provvede con determinazione dirigenziale all'attribuzione delle borse di studio dandone comunicazione ai beneficiari.

Il premio spettante verrà erogato in due rate dell'importo di € 2.500,00.

La prima rata verrà erogata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento Dirigenziale che approva la graduatoria di merito, previa acquisizione della ricevuta del pagamento della prima rata di iscrizione o dichiarazione sostitutiva nel caso questa non sia dovuta.

La seconda rata verrà erogata alla fine dell'anno accademico di riferimento, entro il mese di dicembre, a seguito di presentazione di attestazione comprovante il superamento di tutti gli esami previsti dal piano annuale di studi individuale, riportando una votazione media per ciascun anno Accademico di almeno 24/30. Qualora tale requisito non venga raggiunto lo studente non avrà diritto al pagamento della seconda rata della Borsa di Studio e dovrà rimborsare quanto già corrisposto da questa Amministrazione nell'annualità di riferimento.

Art. 8

Verifiche e sanzioni

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando è esclusivamente del richiedente che l'ha sottoscritta. Il Comune svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora si verificano, dai controlli effettuati dichiarazioni mendaci o non conformi ai criteri del bando, decade dal beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l'assegnatario sarà tenuto alla sua restituzione. Il Comune, qualora ne ricorrano i presupposti, segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, affinché giudichi circa la sussistenza di eventuali reati di cui agli artt. 483,485,489,495 e 640 del Codice Penale.

Art. 9

Entità del premio

Il Comune di Monte Argentario assegna ogni anno n.3 Borse di Studio del valore di € 5.000,00 all'anno per la durata di tre anni.

Il Comune si riserva la facoltà di decisioni adeguate in relazione alle eventuali diverse condizioni di bilancio.

Art. 10

Pubblicazione

Il presente regolamento verrà pubblicato nella sezione regolamenti del sito ufficiale dell'Ente, dove sarà accessibile a chiunque intenda consultarlo.